

COMUNE DI CASTELVERDE

PROVINCIA DI CREMONA



REALIZZAZIONE TANGENZIALE COSTA S.ABRAMO

STRALCIO FUNZIONALE 2

LOTTO 2



SCHEMA DI CONTRATTO

		N. xxx di Rep.
	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007 median-	
	te modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro xx,xx.	

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CASTELVERDE	
	Provincia di Cremona	
	CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA D'APPALTO PER OPERE DA	
	ESEGUIRSI IN COMUNE DI CASTELVERDE RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE	
	TANGENZIALE DI COSTA S. ABRAMO – STRALCIO FUNZIONALE 2 – LOTTO 2	
	Cod. CIG: xxxxxCUP: xxxxx	
	L'anno duemilaventitre addì xxxxxxxxxxxxxx del mese di xxxxxx nella Residenza	
	Municipale di Castelve r de (CR), avanti a me XXXXX XXXXX, quale Segretario del	
	Comune di Castelve r de, autorizzato dalla legge a rogare atti e contratti nell'interesse del	
	Comune, sono personalmente comparsi:	
	- XXXX XXXXXX XXXXXX, nato a xxxxxxxx () il xx-xx-xxxx (Cod.Fisc. xxx xxx xxxxx	
	xxxxx), in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelve r de , che in-	
	terviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI	
	CASTELVERDE (CR) con sede legale in Castelve r de (CR), piazza del Municipio 19,	
	Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxx – pec: comune.castelve r de@pec.regione.lombardia.it, in	
	esecuzione del Decreto prot. xxx del xx-xx-xxxx di nomina a Responsabile del settore	
	xxxxxxx xxxxxxxx, denominato "Comune" o “stazione appaltante”;	
	- il sig. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Xxxxx (XX) il xx.xx.xxxx, residente a Xxxxxxx (XX) in via	
	Xxxxxxx n.xx, identificato tramite documento di riconoscimento C.I. n. XXXXXXXXXXXX ril-	

scziata in data xx.xx.xxxx dal Comune di XXXXXXX (XX), il quale agisce non in proprio ma quale Titolare / Amministratore Unico / Legale rappresentante, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto, della XXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXX (XX) in via XXXXXXX n.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx C.F. e P. IVA xxxxxxxxxxxx, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "Contraente". I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO CHE

con Delibera di Giunta Comunale di Castelverde n. XX in data xx.xx.202x, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere da eseguirsi in Comune di Castelverde riguardanti la *realizzazione tangenziale di Costa s. Abramo – stralcio funzionale 2 – lotto 2*, con importo complessivo di € 1.410.000,00 di cui € 1.400.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per costi della Sicurezza non soggetti a ribasso;

A. con successiva Determinazione n. XX dell'area tecnica del xx/xx/202x, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante **procedura xxxxxxx**, avvalendosi del **criterio xxxxx con offerta tipo xxxxxx** e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo **a Corpo**;

B. la procedura di gara è stata effettuata in forma telematica mediante la piattaforma "Sintel" secondo i tempi ed i modi previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro **1.410.000,00** di cui Euro 1.400.000,00 per lavori ed opere da as- soggettare a ribasso, oltre a Euro 10.000,00 relativi a costi per la sicurezza non soggetti a

ribasso, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo;

C. con Determinazione dell'area tecnica n. XX del xx.xx.202x, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente XXXXXXXXXXXX con sede legale in Xxxxxxx (XX) in via Xxxxxxx n.xx - C.F. e P. IVA xxxxxxxxxxxx, che ha offerto il ribasso percentuale del xx % corrispondente a un importo lavori di euro xx.xxx,xx cui vanno aggiunti Euro 13.000,00 per costi della sicurezza (Non soggetti a ribasso), per complessivi Euro xx.xxx,xx oltre IVA di legge ;

D. con Determinazione dell'area tecnica n. xx del xx.xx.202x, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

E. sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

F. i lavori sono finanziati con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

G. le risultanze della gara e relativa aggiudicazione e determine citate, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate in data xx.xx.202x all'Albo Pretorio della stazione appaltante e all'indirizzo Internet: www.comune.Castelverde.cr.it;

H. ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Xxxxxxx xxxxxx (*Nominativo della compagnia assicuratrice*) di XXXX si è costituita fideiussore con polizza n. xxxxxxxx emessa in data xx.xx.2022x nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune di Castelverde, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la Xxxxxxx xxxxxx (*Nominativo della compagnia*) si riterrà obbligata in

solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare

	esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della	
	garanzia su semplice richiesta del Comune e senza alcuna riserva;	
	I. che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del XX %, così co-	
	me previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha	
	prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;	
	- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego-	
	lamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre	
	2009;	
	- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;	
	- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'im-	
	pronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	
	J. che nei confronti del rappresentante del contraente XXXX XXXX, non risultano procedi-	
	menti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80	
	del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nor-	
	ma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrati-	
	va, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Oggetto dell'appalto	
	1. Il Comune di Castelverde (CR), nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico	
	xxxx xxx xxxxx, affida all'impresa Xxxxxx e per essa al costituito Sig. Xxxxxx, che	
	accetta, l'appalto delle opere da eseguirsi eseguirsi in Comune di Castelverde	
	riguardanti la <i>realizzazione tangenziale di Costa s. Abramo - stralcio funzionale 2 -</i>	
	<i>lotto 2,</i>	

	2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente	
	contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato	
	con Delibera di Giunta Comunale n. xx del xx/xx/202x, esecutiva ai sensi di legge, che sono	
	comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso,	
	secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i e al D.P.R. 207/2010, D.M. 49/2018,	
	nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici	
	. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:	
	- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è xxxxxxxxxxx ;	
	- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è xxxxxxxxxxxxx .	
	Art. 2 - Importo del contratto	
	L'importo del contratto ammonta ad Euro xxxxx,xx di cui Euro xxxxx,xx per lavori ed Euro 10.000,00	
	per costi della sicurezza, oltre IVA XX %, pari a complessivi Euro xxxxx,xx (diconsi Euro	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).	
	1. Il contratto è stipulato a CORPO.	
	2. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed	
	invariabile.	
	3. La Stazione Appaltante (In ottemperanza agli obblighi della Legge n. 25 del 28 marzo	
	2022, che ha convertito in legge il DL n. 4 del 27 gennaio 2022) può, dar luogo ad una revisione dei prezzi	
	fino al 31 Dicembre 2023 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, secondo le clausole	
	riportate all'Art. 2.28 "DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI – REVISIONE – NUOVI	
	PREZZI" del Capitolato Speciale di Appalto del Progetto Approvato.	
	4. La Stazione appaltante acconsente alla contabilizzazione dei materiali a piè d'opera	
	per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, in misura non superiore alla metà del	
	prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto, definiti al netto dell'importo della manodopera come da	
	stima ai sensi art. 23 D.Lgs 50/2016 riportata nel Progetto esecutivo e secondo quanto esplicitato	
	all'articolo "MATERIALI A PIÈ D'OPERA" del Capitolato Speciale dello stesso Progetto Esecutivo.	

Art. 3 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base di gara, il tempo utile per dare ultimate tutte le opere a contratto è fissato in **270 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

2. la programmazione dell'esecuzione dei lavori può essere individuata dalla redazione dello specifico Programma esecutivo, dettagliato a cura dell'esecutore da presentare prima dell'inizio dei lavori per l'approvazione, che a giudizio della Direzione Lavori e della

Stazione Appaltante non dovrà essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, anche in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dal presente appalto, senza che per questo l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi od indennità di sorta.

4. Dovrà sempre essere garantito il pubblico transito pedonale in sicurezza durante il normale orario lavorativo di cantiere e l'accesso carraio alla fine dell'orario di lavoro di cantiere. In caso di urgenze dovute a servizi pubblici di emergenza deve essere consentito l'immediato accesso a mezzi e personale.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aprire al transito carrabile durante l'orario di cantiere i tratti progressivamente non interessati dai lavori e/o ultimati e/o idonei, a partire dall'origine o dalla fine del tronco, nel rispetto delle norme di sicurezza di cantiere e della circolazione stradale, senza che ciò possa dar diritto all'Appaltatore di avanzare pretese di alcun tipo.

6. I rallentamenti delle lavorazioni riguardanti scavo, sbancamento, demolizione e degli altri interventi che interessino il sottosuolo, o lavorazioni soprasuolo, per l'eventuale loro svolgimento sotto la Sorveglianza di operatore Archeologico, Architettonico e Ambientale, la corretta esecuzione delle lavorazioni con le cautele in ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza e/o Enti aventi titolo nelle Autorizzazioni di competenza, non danno diritto a richieste di rimborso o indennizzo dell'Appaltatore, in quanto il corrispettivo è da intendersi già conglobato nei relativi prezzi in elenco.

7. Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informarsi presso gli enti pro -

prietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere e dai gestori delle reti dei sot- toservizi se

eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) il registro di contabilità;
- d) il sommario del registro di contabilità;
- e) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- f) i certificati per il pagamento;
- g) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori.

Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata.

Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavoro a Corpo – Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, come definite all'articolo 1.3 Tabella B del Capitolato Speciale del progetto esecutivo, è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. 5 - Controlli

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

2. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative.

3. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 – Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Sono previsti **pagamenti all'Appaltatore in acconto**, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 20% dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. di legge.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei sog-

getti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà

tà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,.

8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

9. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

10. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / regolare esecuzione.

11. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Consegna lavori, inizio, termine per l'esecuzione - Penali

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto;

2. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e **fino alla data del 30 Giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

3. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 0,6 per mille (Diconsi Euro zerovirgolasei ogni mille) dell'importo contrattuale.

5. In caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle prescrizioni di cui ai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 del DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. (Riportati all'Art. "ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE" del Capitolato Speciale) è prevista, in ottemperanza al comma 6 del citato art. 47, l'applicazione delle penali di cui al Capitolato speciale d'appalto nella misura di Euro 0,6 per mille (Di- consi Euro zerovirgolasei ogni mille) dell'importo netto contrattuale in riferimento ai giorni di ritardo sulla presentazione della documentazione richiesta; nei casi di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento risolve il contratto a sensi di quanto stabilito all'art. "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO".

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di xxxxx,xx Euro.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice,

la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n. xxxxxxxx per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il xx.xx.2022, per un importo garantito di Euro xxxxxx,xx così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro xxxxx,xx per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. L'appaltatore potrà affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

c) Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appal-

tante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il

possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

3. . L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato a:

- a) applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- c) essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge del 22.11.2002, n. 266 di

conversione del DL 210/02, è stata acquisita agli atti apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, acquisita agli atti del **Comune di Castelveverde**, in data xx.xx.202x numero Prot. INAIL xxxxxxxx.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in base alla comunicazione rilasciata in data xx.xx.2022 dalla BDNA, ai sensi degli artt.87 e ss. del medesimo Decreto e acquisita al Prot. n. xxxx del xx.xx.2022 del **Comune di Castelveverde**.

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emes-

so dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario a eventuale collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In

tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 16 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Art. 17 – Risoluzione del Contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuate all'articolo 2.7 ed all'articolo 2.1 ed del Capitolato Speciale, in particolare ai fini del rispetto dei vincoli DNSH e criteri CAM:

- Il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, fra cui il mancato rispetto dei vincoli DNSH e/o dei criteri CAM applicabili all'intervento, con le relative specifiche tecniche, clausole, disposizioni cogenti all'Appaltatore, con esito

non conforme delle verifiche ed elementi essenziali necessari all'assolvimento delle richieste e dei requisiti, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Art. 18 - Controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.
2. È escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato

Art. 19 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

A. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **la ditta appaltatrice si obbliga a:**

1) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

2) trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

B. inoltre, a sensi dell'art. 47 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i., all'adempimento delle seguenti disposizioni:

1) rispetto degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** ai sensi della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80 co. 5, lett. i) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Art. 47 comma 4 e Allegato 1 DPCM 7/12/2021);

2) se operatore con più di 50 (cinquanta) dipendenti: produrre, copia dell'ultimo **Rapporto periodico sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità (art. 47 com. 2);

3) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): dichiarare di non aver omissso di produrre, nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'offerta per il presente appalto, alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** di cui all'art. 47, comma 3 del D. L. n. 77/2021 (Art. 47 comma 6 e Allegato 1 DPCM 07/12/2021);

4) di obbligarsi, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) calcolate secondo le modalità di cui alle Linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC);

5) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): di obbligarsi entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consi-

gliere regionale di parità (art. 47 comma 3);

6) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): di obbligarsi entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a produrre la **certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi** di cui alla medesima legge e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 coma 3 bis);

Infine, si specifica che:

- in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 del DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e smi è prevista - in ottemperanza al comma 6 del citato art. 47 - l'applicazione delle penali di cui al Capitolato speciale d'appalto. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC;

- ai sensi dell'art. 47, comma 9, della Legge n. 108/2021 e s.m.i., le relazioni e i rapporti previsti dai commi 2 (Rapporto periodico sulla situazione del personale), 3 (Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e 3 bis (Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999) sono oggetto di pubblicazione sul sito del Comune Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente."

Art. 20 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, diritti di segreteria, registrazione e di contratto, nessuna

esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di **Euro xxxxxx,xx** oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico/ in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante/ in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 21 - Allegati

1. Si intendono parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- a) Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale d'appalto;
 - b) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, tutti facenti parte del progetto approvato;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) le polizze di garanzia.

....."

Di quanto sopra viene redatto il presente mediante strumenti informatici su XX pagine piene a video, con le firme nella XX e ultima pagina, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a mia cura ai

sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, certificato xxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxx e valido sino al xx.xx.xxxx.

L'APPALTATORE

LA STAZIONE APPALTANTE

f.to dgt. xxxxxxxxxxxxxx

f.to dgt. Xxxxx xxx xxxxxxxxIL

SEGRETARIO

f.to dgt.